



Ordine dei
Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali della Provincia di Venezia

Elezioni del Consiglio territoriale

sabato 25 marzo 2017

Dr. For. Daria Maso PhD

Elezioni del Consiglio territoriale

Contenuti della presentazione



Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento



Il Consiglio di disciplina



Il Consiglio attuale



Candidature per le prossime elezioni

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 10 Composizione del consiglio dell'ordine

La **maggioranza dei componenti** il consiglio deve essere costituita da **iscritti all'albo non aventi rapporto di lavoro dipendente** pubblico o privato al momento delle elezioni.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 11 Cariche del consiglio. Validità delle sedute

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vice presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri componenti il consiglio.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 12 Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede l'assemblea, ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni ed i certificati relativi agli iscritti.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 13 Attribuzioni del consiglio ...

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;
- b) vigila per la tutela del titolo di dottore agronomo e di dottore forestale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 13 Attribuzioni del consiglio ...

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 14;

e) **adotta i provvedimenti disciplinari;**

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) **provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'ordine e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;**

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 13 Attribuzioni del consiglio ...

- h) designa i propri rappresentanti chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organismi di carattere locale;
- i) designa i dottori agronomi ed i dottori forestali chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale;
- l) stabilisce, entro i limiti necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'ordine, un contributo annuale, una tassa per l'iscrizione nell'albo ed una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari;

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 13 Attribuzioni del consiglio

m) **sospende dall'albo**, osservate in quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l'iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio dell'ordine ed al consiglio nazionale;

n) **cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.**

Le delibere del consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci, salvo il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 48.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 14 Decadenza dalla carica di membro del consiglio - Sostituzione

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti dai candidati non eletti alle ultime elezioni che abbiano conseguito la maggioranza prevista dall'articolo 19, ottavo comma, secondo l'ordine di preferenza ivi indicato. In mancanza di candidati che abbiano conseguito la maggioranza suddetta, si provvede mediante elezioni suppletive, con le modalità di cui al citato articolo 19. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza del consiglio.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 15 Scioglimento del consiglio ...

Il consiglio può essere sciolto *se non si è provveduto alla sua integrazione, se non è in grado di funzionare, se richiamato alla osservanza dei propri doveri persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi*. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un *commissario straordinario* il quale dispone, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione dell'assemblea per *l'elezione del nuovo consiglio*, previa revisione dell'albo.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 15 Scioglimento del consiglio

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia ⁽⁽³⁾⁾, sentito il parere del consiglio nazionale.

Il commissario nomina, tra gli iscritti nell'albo un segretario e - se del caso - un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

((3)) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ha disposto (con l'art. 50, comma 5) che "l'espressione "Ministro di grazia e giustizia", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Ministro della giustizia".

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

Art. 21-bis Federazione regionale degli ordini ...

1. In ogni regione è costituita la federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali, con sede nel capoluogo.
2. Nelle regioni con meno di tre ordini provinciali è consentito il raggruppamento di tutti gli ordini con quelli di una sola delle regioni viciniori. Solo in questo caso è consentita la costituzione di federazioni interregionali, cui si applicano le norme che regolano le federazioni regionali. Le federazioni interregionali hanno sede nel capoluogo della regione con il maggior numero di ordini.
3. Sono organi della federazione: l'assemblea, il consiglio e il presidente.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 21-bis Federazione regionale degli ordini ...

4. L'assemblea è composta dai componenti dei consigli degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di componente il consiglio dell'ordine e vengono automaticamente sostituiti da coloro i quali succedono in tale carica.

5. Il consiglio è composto dai presidenti degli ordini che fanno parte della federazione. Essi restano in carica sino a quando mantengono la qualità di presidente dell'ordine provinciale e vengono automaticamente sostituiti da chi succede in tale incarico. In caso di necessità, i presidenti degli ordini possono farsi sostituire delegando il vicepresidente dell'ordine o, in caso di impossibilità di questi, altro consigliere dell'ordine.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

Legge 7 gennaio 1976 n. 3

Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (testo vigente al 25/01/2017)

... Art. 21-bis Federazione regionale degli ordini

6. Il presidente è nominato dal consiglio nel suo seno. In caso di impedimento, è sostituito dal più anziano per iscrizione all'albo dei consiglieri della federazione in carica. Il presidente resta in carica due anni, sempreché mantenga la qualità di componente il consiglio, ed è rieleggibile.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

Art. 6 Seggio elettorale

Il presidente, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie fra gli elettori presenti **due scrutatori supplenti**.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori supplenti o da altro componente il consiglio dell'ordine designato dal presidente.

Il **seggio elettorale** deve essere **istituito in locale idoneo** ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

Art. 7 Votazione ...

Le **schede**, predisposte in un unico modello dal consiglio dell'ordine, debbono essere **timbrate e firmate** dal presidente del seggio in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, immediatamente prima dell'inizio delle operazioni elettorali: esse sono consegnate a ciascun elettore al momento della votazione.

Nell'elenco degli elettori viene presa nota degli iscritti che hanno votato.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

... Art. 7 Votazione

Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbono essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l'urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

Art. 9 Scrutinio

Il risultato delle elezioni e l'avvenuta proclamazione sono comunicati entro tre giorni dal presidente del seggio al Ministro di grazia e giustizia ed al consiglio dell'Ordine nazionale.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

Art. 10 Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche ...

Il presidente del consiglio uscente o, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12 della legge, il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l'elezione delle cariche.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

... Art. 10 Riunione del consiglio dell'ordine per la elezione delle cariche

La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 11, secondo, terzo e quarto comma.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

Art. 11 Riunioni del consiglio dell'ordine ...

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se sia presente la maggioranza dei suoi membri.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 30 aprile 1981, N. 350

Regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3, sull'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (vigente al 25/01/2017)

... Art. 11 Riunioni del consiglio dell'ordine

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all'incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

Art. 2 Composizione dei consigli territoriali ...

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 8 del presente regolamento, i **consigli territoriali** degli ordini di cui all'articolo 1 sono formati da un **numero di componenti** iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) [omissis]

b) **nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;**

c) [omissis]

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 2 Composizione dei consigli territoriali ...

2. I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

3. I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

tabella di cui all' Allegato 1

TABELLA GENERALE					
	Iscritti all'albo	Numero dei componenti del Consiglio	Rappresentanti iscritti alla sezione A	Rappresentanti iscritti alla sezione B	Quota di iscritti nella sezione B
1.	<100	7	6	1	Fino al 29%
			5	2	Dal 29,01% al 43%
			4	3	Dal 43,01% in poi
2.	>100 <500	9	8	1	Fino al 22%
			7	2	Dal 22,01% al 33%
			6	3	Dal 33,01% al 44%
			5	4	Dal 44,01% in poi



Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 2 Composizione dei consigli territoriali

4. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

5. Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito Internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 ... Elezione dei consigli territoriali

4. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

5. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; **la metà degli aventi diritto**, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; **un quarto degli aventi diritto**, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

6. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto **presso il seggio** ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

7. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. [omissis]

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

8. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, **sceglie** per ciascun seggio, tra gli iscritti, **il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.**

9. **Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.**

10. L'elettore viene ammesso a votare previo **accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.**

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

11. L'elettore ritira la **scheda elettorale**, che prevede un **numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere**. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

12. **Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione**. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

13. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

14. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali ...

15. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

16. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

17. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

... Art. 3 Elezione dei consigli territoriali

18. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

19. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

20. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

Elezioni del Consiglio territoriale

Normativa che regola l'elezione del Consiglio e il suo funzionamento

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali (vigente al 25/01/2017)

Art. 4 Presidente del consiglio dell'ordine territoriale

1. Il consiglio dell'ordine elegge tra i propri componenti un presidente iscritto alla sezione A dell'albo, che è rieleggibile.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio di disciplina

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (vigente al 25/01/2017)

Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie ...

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono **istituiti consigli di disciplina territoriali** cui sono affidati i **compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.**

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un **numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri** che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio di disciplina

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (vigente al 25/01/2017)

... Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie ...

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio di disciplina

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (vigente al 25/01/2017)

... Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie ...

4. Le funzioni di **presidente del consiglio di disciplina territoriale** sono svolte dal **componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo** o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di **segretario** sono svolte dal **componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo** o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio di disciplina

D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (vigente al 25/01/2017)

... Art. 8 Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie ...

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio attuale

Consigli indicativamente una volta al mese

Presidente: partecipazione a consigli Federazione, GdL a livello di federazione, udienze tribunale per approvazione candidature iscritti a CTU, riunioni CUP, ...

Altri consiglieri: partecipazione a GdL a livello di federazione, gestione newsletter informative agli iscritti, gestione Commissione Formazione, organizzazione eventi formativi, partecipazione a commissioni varie, aggiornamento sito Internet, ...

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio attuale

Eletto dal voto del 13/09 - 14/09/2013

Componenti ed eventuale ricandidabilità
(sulla base della legislazione attuale):

dr. Agr. Paolo Ziliotto

dr. For. Daria Maso

dr. For. Marco Baldin

dr. For. Junior Enrico Chiarot

dr. Agr. Renato Collelli

dr. Agr. Ivan Furlanetto

dr. Agr. Edoardo Rossi

dr. For. Paolo Speciali

dr. Agr. Emanuela Egidia Zamborlini

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio attuale

Eletto dal voto del 13/09 - 14/09/2013

Componenti ed eventuale ricandidabilità
(sulla base della legislazione attuale):

dr. Agr. Paolo Ziliotto

dr. For. Daria Maso

dr. For. Marco Baldin

dr. For. Junior Enrico Chiarot

dr. Agr. Renato Collelli

dr. Agr. Ivan Furlanetto

dr. Agr. Edoardo Rossi

dr. For. Paolo Speciali

dr. Agr. Emanuela Egidia Zamborlini

Come visto:

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

» max 2 mandati consecutivi

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio attuale

Eletto dal voto del 13/09 - 14/09/2013

Componenti ed eventuale ricandidabilità
(sulla base della legislazione attuale):

dr. Agr. Paolo Ziliotto

dr. For. Daria Maso

dr. For. Marco Baldin

dr. For. Junior Enrico Chiarot

dr. Agr. Renato Collelli

dr. Agr. Ivan Furlanetto

dr. Agr. Edoardo Rossi

dr. For. Paolo Speciali

dr. Agr. Emanuela Egidia Zamborlini



Come visto:

D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169

» max 2 mandati consecutivi

Deroga tramite art. 2 comma 4 septies del d.l. n. 225 del 2010

» con il limite massimo di durata corrispondente a tre mandati consecutivi (elezioni 2013)

Elezioni del Consiglio territoriale

Il Consiglio attuale

Eletto dal voto del 13/09 - 14/09/2013

Componenti ed eventuale ricandidabilità
(sulla base della legislazione attuale):

dr. Agr. Paolo Ziliotto

dr. For. Daria Maso

dr. For. Marco Baldin

dr. For. Junior Enrico

dr. Agr. Renato Collell

dr. Agr. Ivan Furlanet

dr. Agr. Edoardo Rossi

dr. For. Paolo Speciali

dr. Agr. Emanuela Egio



Elezioni del Consiglio territoriale

Candidature per le prossime elezioni

Chi sarà interessato a candidarsi potrà compilare la

[Scheda di presentazione](#)

che verrà resa disponibile sul sito dell'Ordine e dovrà essere restituita nei modi e nei tempi che verranno comunicati

Elezioni del Consiglio territoriale
Candidature per le prossime elezioni

Chi si candida?

Cominciate a pensarci...